



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260
Pec: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

Prot. n. 3753
del 18/05/2020

ORDINANZA N. 23 DEL 18/05/2020

OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, pulizia fossi, taglio rami e siepi

IL SINDACO

TENUTO CONTO CHE col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

CONSIDERATO CHE l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

ATTESO CHE ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

PRESO ATTO dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

EVIDENZIATO CHE la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

PREMESSO CHE all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
che tale situazione incresciosa si verifica anche al confine con le strade comunali vicinali e interpoderali;
che tale incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato;

CONSIDERATO CHE l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì facilita la propagazione di vegetazione infestante; può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata; costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

CONSIDERATO CHE tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini; che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

VALUTATO CHE l'erba incolta e la crescita di essenze arboree, così come la mancata pulizia dei fossati e canali presenti nel territorio, possono comportare l'insorgere di problemi a carattere igienico-sanitario, quali l'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo così come la formazione di putrescenze maleodoranti e pericolo di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;

RILEVATO CHE

-ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione -in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami ed alberature può causare la messa in pericolo dell'incolumità pubblica e pericolo di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalcati;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino; utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di 100 metri dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, nonché nelle aree dei P.I.P., i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale aratura superficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari di animali d'affezione, di custodirli presso le proprie abitazioni evitando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile);
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
6. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno 250 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;
7. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato; è consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.

Le disposizioni previste nei punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 maggio 2020.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.

Inoltre in generale, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati; ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse; agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.; ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza; ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto; ai proprietari di aree verdi in genere; ai proprietari di

aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze; ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali:

- ✓ di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- ✓ di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- ✓ di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- ✓ nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

A V V E R T E

che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50.

che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a

spese dei trasgressori, ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relative alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

D E M A N D A

a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede
- Stazione Carabinieri - Pabillonis
- Servizio Ambiente e Salute ASL 6 Sanluri - ambiente.salute@pec.aslsanluri.it
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Guspini
- A.R.E.A. Cagliari - distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it - fax 0702710600
- Telecom Cagliari - fax 0705252596
- Enel Cagliari - fax 800900150

Il Sindaco

Riccardo Sanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005